

Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte

Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983
Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987²
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 ottobre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1987
Emendato dal Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994³
(Stato 30 aprile 2002)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950⁴ (qui di seguito denominata «la Convenzione»), considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte:

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Art. 3 Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

RU 1987 1807; FF 1986 II 417

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 1987 (RU 1987 1806).

³ Vedi RS 0.101.09 art. 2 n. 6

⁴ RS 0.101

Art. 4 Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Art. 5 Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 6 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Art. 7 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 9 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione del protocollo il 1° febbraio 2002

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	21 settembre	2000	1° ottobre	2000
Andorra	22 gennaio	1996	1° febbraio	1996
Austria	5 gennaio	1984	1° marzo	1985
Belgio	10 dicembre	1998	1° gennaio	1999
Bulgaria	29 settembre	1999	1° ottobre	1999
Cipro*	19 gennaio	2000	1° febbraio	2000
Croazia	5 novembre	1997	1° dicembre	1997
Danimarca	1° dicembre	1983	1° marzo	1985
Estonia	17 aprile	1998	1° maggio	1998
Finlandia	10 maggio	1990	1° giugno	1990
Francia	17 febbraio	1986	1° marzo	1986
Georgia	13 aprile	2000	1° maggio	2000
Germania*	5 luglio	1989	1° agosto	1989
Grecia	8 settembre	1998	1° ottobre	1998
Irlanda	24 giugno	1994	1° luglio	1994
Islanda	22 maggio	1987	1° giugno	1987
Italia	29 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Lettonia	7 maggio	1999	1° giugno	1999
Liechtenstein	15 novembre	1990	1° dicembre	1990
Lituania	8 luglio	1999	1° agosto	1999
Lussemburgo	19 febbraio	1985	1° marzo	1985
Macedonia	10 aprile	1997	1° maggio	1997
Malta	26 marzo	1991	1° aprile	1991
Moldova	12 settembre	1997	1° ottobre	1997
Norvegia	25 ottobre	1988	1° novembre	1988
Paesi Bassi*	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Antille olandesi	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Aruba	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Polonia	30 ottobre	2000	1° novembre	2000
Portogallo	2 ottobre	1986	1° novembre	1986
Regno Unito	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Guernese	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Isola di Man	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Jersey	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Repubblica Ceca	18 marzo	1992	1° gennaio	1993
Romania	20 giugno	1994	1° luglio	1994
San Marino	22 marzo	1989	1° aprile	1989
Slovacchia	18 marzo	1992	1° gennaio	1993
Slovenia	28 giugno	1994	1° luglio	1994
Spagna	14 gennaio	1985	1° marzo	1985
Svezia	9 febbraio	1984	1° marzo	1985

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore	
Svizzera	13 ottobre	1987	1° novembre 1987
Ucraina*	4 aprile	2000	1° maggio 2000
Ungheria	5 novembre	1992	1° dicembre 1992

* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

Riserve e dichiarazioni

Cipro

In applicazione dell'articolo 2 del Protocollo, Cipro comunica che, ai sensi del Codice penale militare e del Codice di procedura penale, la pena di morte nella sua versione modificata secondo la legge n. 40 del 1964 rimane applicabile per i seguenti reati:

- tradimento (art. 13);
- abbandono di una carica affidata a un comandante militare (art. 14);
- capitolazione sul campo da parte del comandante responsabile (art. 15a);
- istigazione alla rivolta o organizzazione della stessa all'interno delle forze militari (art. 42 [2]);
- trasmissione di informazioni coperte da segreto militare ad uno stato, una spia o un agente stranieri (art.70 [1]);
- istigazione alla rivolta o organizzazione della stessa tra prigionieri di guerra (art. 95[2]).

Si comunica inoltre che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 91 (1) del 1995 sulla modifica del Codice penale militare e del Codice di procedura penale, la pena capitale viene inflitta, nei limiti di applicazione prescritti dalla legge principale, solo nel caso in cui il reato sia stato commesso in tempo di guerra. Secondo le stesse disposizioni, la pena capitale non è la sanzione obbligatoria, bensì può essere sostituita a discrezione del tribunale con una condanna all'ergastolo o con una pena detentiva più breve.

Germania

La Repubblica federale di Germania dichiara che, a suo parere, il Protocollo n. 6 non contempla nessun altro obbligo all'infuori di quello di abolire la pena di morte nel campo di applicazione del protocollo all'interno del rispettivo Stato e non tocca la legislazione nazionale non penale. La Repubblica federale di Germania ha già soddisfatto gli obblighi a lei derivanti dal Protocollo adottando l'articolo 102 della propria legge fondamentale.

Il Protocollo n. 6 si applica anche al Land Berlino.

Paesi Bassi

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che i disegni di legge concernente l'abolizione della pena di morte, così come previsto dal Diritto militare olandese e i regolamenti olandesi applicabili alle infrazioni commesse in tempo di guerra, sono pendenti davanti al Parlamento dal 1981. Si noti, tuttavia, che secondo le disposizioni della Costituzione dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 17 febbraio 1983, non può essere imposta la pena capitale.

Il protocollo è applicabile al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba.

Ucraina

In una sentenza del 29 dicembre 1999, la Corte costituzionale dell'Ucraina ha dichiarato incostituzionali le norme del codice penale ucraino che prevedono la pena di morte. Con la legge ucraina del 22 febbraio 2000 sull'«inserimento di modifiche nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nella legge relativa all'educazione al lavoro» il Codice penale dell'Ucraina è stato conformato alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale dell'Ucraina. La pena di morte è stata sostituita con la condanna all'ergastolo (art. 25 del Codice penale ucraino). La legge ucraina sulla «ratifica del Protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, del 1983» prevede il mantenimento della pena capitale per reati commessi in periodo di guerra; ad essa vanno apportate le modifiche necessarie nella legislazione vigente.

Dopo l'introduzione delle modifiche, l'Ucraina provvederà a trasmettere le stesse al Segretario generale del Consiglio d'Europa come prescritto dall'articolo 2 del Protocollo n. 6.